



TORINO NUOVA ECONOMIA S.p.A.

Via Livorno n. 60

10144 Torino

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
EX ART. 6 D. LGS. 231/01**

PARTE SPECIALE

SEZIONE II

**REATI SOCIETARI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 TER E REATI
DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA ED
AUTORICICLAGGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 25 OCTIES DEL
D.LGS. 231/01**

Revisione 2 - 2016_Approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 maggio 2016

INDICE

1.	Premessa.....	3
2.	Funzione della Sezione II della Parte Speciale.....	3
3.	Le ipotesi di reato rilevanti.....	4
4.	Aree aziendali di TNE potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 25 ter e 25 octies del Decreto.....	23
5.	Regole e principi generali.....	28
6.	Principi etici di comportamento.....	35
7.	Le procedure adottate da TNE.	38
8.	Flussi di comunicazione.	38
9.	Le funzioni e le attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza	40

1. Premessa.

La presente Parte Speciale del Modello è finalizzata a prevenire la commissione dei reati previsti dagli articoli 25 *ter* e 25 *octies* del D.Lgs. n. 231/01, che possono essere commessi nell'ambito delle attività di gestione contabile e di redazione del bilancio.

A seguito degli eventuali riscontri che dovessero emergere dalle periodiche attività di monitoraggio effettuate dagli organi competenti e dall'OdV si potrà procedere, qualora si rendesse necessario, all'implementazione della presente Sezione della Parte Speciale.

2. Funzione della Sezione II della Parte Speciale.

L'obiettivo della presente Sezione della Parte Speciale è di far sì che tutti i destinatari del Modello, nell'ambito delle attività e/o dei processi sensibili come meglio successivamente individuati, adottino regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello (sia nella Parte Generale che nella presente Sezione della Parte Speciale), al fine di prevenire la commissione dei reati considerati rilevanti ai sensi degli articoli 25 *ter* e 25 *octies* del Decreto.

In particolare, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:

1. indicare le regole di comportamento e le procedure che tutti i destinatari del Modello (amministratori, dirigenti, dipendenti, organi sociali, consulenti e collaboratori esterni) sono tenuti ad osservare al fine di una corretta ed efficace applicazione del Modello stesso;
2. fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso collaborano, gli strumenti effettivi per lo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sull'applicazione del Modello.

3. Le ipotesi di reato rilevanti.

Vengono di seguito riportati gli articoli del Codice civile richiamati dall'articolo 25 *ter* del Decreto.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

L'attuale articolo 2621 c.c. – modificato in misura rilevante dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, recante “Disposizioni penali in materia di società e consorzi” contenute nel codice civile - mira a sanzionare il comportamento di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che “*consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti*” nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, a condizione che tali comunicazioni siano imposte dalla legge; la norma vuole infatti impedire che tali soggetti traggano un ingiusto profitto da una falsa descrizione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Il bene giuridico meritevole di tutela è rappresentato nella completa e corretta informazione societaria; la natura pubblicistica dell'interesse perseguito rende il reato procedibile d'ufficio.

Requisito fondamentale è che tale falsa o parziale rappresentazione sia "concretamente" idonea a indurre in errore i destinatari della comunicazione falsificata.

La Legge 69/2015 ha eliminato le soglie quantitative di rilevanza penale della condotta e, di conseguenza, anche gli illeciti amministrativi per le condotte sotto-soglia.

Sul punto si segnala che la nuova formulazione della fattispecie ha suscitato un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale stante la sostituzione nella norma dell'inciso "*fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni*"; vi è infatti chi sostiene che tale modifica introduca una sostanziale esclusione di rilievo penale di tutte le fattispecie correlate alle false valutazioni, di fatto riducendo significativamente l'ambito di operatività della norma, invece introdotta con l'intento di aggravare la disciplina in tema di false comunicazioni sociali.

Di recente è intervenuta anche la Suprema Corte che si è pronunciata con due orientamenti nettamente contrapposti: il primo sostiene che nella nozione di "fatti materiali rilevanti" non possano rientrare anche le valutazioni; enuncia infatti il Supremo Collegio che "*nell'art. 2621 c.c. il riferimento ai "fatti materiali" oggetto di falsa rappresentazione non vale a escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi, che sono anch'essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati. Infatti, qualora intervengano in contesti che implicino accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi, anche gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere ad una*

funzione informativa e possono, quindi, dirsi veri o falsi (Cass. pen., sez. V, 12 novembre 2015 – dep- 12.01.16 n. 890).

Il secondo recentissimo orientamento (che riprende l'interpretazione già espressa in una pronuncia del 16 giugno 2015), invece, sostiene che una lettura complessiva del nuovo testo legislativo consente di ricavare che i “fatti valutativi” debbano essere sottratti all'alveo di punibilità del reato di false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c. atteso che *“l'intervento legislativo, eliminando il più volte citato riferimento alle valutazioni dalla fattispecie dell'art. 2621 c.c., lo ha invece lasciato inalterato in quella di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previste dall'art. 2638, 1 co., c.c., che, contemplava una condotta in larga parte coincidente con quella dell'art. 2621 c.c. nella precedente versione, coincidenza, peraltro, attualmente ancora più marcata nel momento in cui la mancata previsione di soglie di punibilità, che già caratterizzava l'art. 2638 c.c., connota ora anche l'art. 2621 c.c. Ebbene deve ritenersi che la circostanza secondo cui la stessa espressione sia stata cancellata dal testo di quest'ultima norma e invece mantenuta in quella dell'art. 2638 c.c. è chiaramente dimostrativo di un intento legislativo mirato ad escludere effetti sostanziali dell'espressione, in termini di definizione della fattispecie incriminatrice, con specifico ed esclusivo riguardo al reato di false comunicazioni sociali e dunque a sottrarre a tale incriminazione i fatti valutativi”* (Cass. pen., sez. V Penale , 8 gennaio 2016 n. 6916).

L'evidente contrasto giurisprudenziale ha da ultimo condotto la Sezione Quinta della Suprema Corte Corte a rimettere la questione alle Sezioni Unite affinché le stesse si esprimano sul quesito se ai fini della configurabilità del delitto di false comunicazioni sociali, abbia tuttora rilevanza il falso “valutativo” pur dopo la riforma di cui alla legge n. 69 del 2015 (cfr. Cass. Pen. sez. V, ordinanza n. 9186 del 2 marzo 2016).

Le Sezioni Unite hanno adottato la soluzione affermativa disponendo che

“sussiste il delitto di false comunicazioni sociali con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di “valutazione”, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni” (cfr. informazione provvisoria n. 7 Sezioni Unite civili del 31.03.16).

Per tale reato è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote (art. 25-ter lett. a) del Decreto).

Quando i fatti sono di lieve entità ai sensi dell’art. 2621-bis c.c. (tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta) si applica la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote (art. 25-ter lett. a-bis) del Decreto).

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

La norma ricalca in gran parte quanto previsto dall'articolo 2621 c.c. fatta eccezione per la particolare tipologia di società a cui si rivolge. Si tratta infatti di società emittenti strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati (italiani o di altri Stati Membri dell'Unione Europea) nonché di società che sulle stesse esercitano un controllo; di emittenti strumenti finanziari negoziati su multilateral trading facilities (italiani o di altri Stati Membri dell'Unione Europea); che abbiano fatto richiesta di ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati o, infine, società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Rispetto alla precedente fattispecie risulta invece aggravato il trattamento sanzionatorio: la cornice edittale prevista dalla disposizione in oggetto prevede minimi e massimi superiori rispetto a quelli dell'articolo 2621 c.c.

Anche con riferimento a tale fattispecie la Legge 69/2015 ha eliminato le soglie quantitative di rilevanza penale della condotta e valgono le medesime considerazioni già espresse per il reato di cui all'art. 2621 c.c. sopra riportate.

Per tale reato è prevista la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (art. 25-ter lett. b) del Decreto).

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

Il reato consiste nel porre in essere comportamenti, occultando documenti, omettendo informazioni o ricorrendo ad altri artifici idonei, tali da impedire od ostacolare, anche solo in via momentanea, lo svolgimento di attività di controllo attribuite agli organi statutari ed ai soci, quando previsti.

Tali condotte integrano ipotesi rilevanti ai fini dell'applicazione del D. Lgs 231/2001 nel solo caso in cui consegua un danno ai soci.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (art. 25-ter lett. h) del Decreto)

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

Il reato si realizza con la restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale con erogazioni ai soci (il che avviene sostanzialmente quando il capitale sociale risulti esuberante).

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (art. 25-ter lett. l) del Decreto).

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.”

Il reato si realizza con la ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero con la ripartizione di riserve, anche non costituite da utili, che non possono per legge essere distribuite.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (art. 25-ter lett. m) del Decreto).

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
(art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”

Il suddetto reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, da parte degli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali, proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Nella nozione di acquisto rientra, oltre al contratto di compravendita, qualunque negozio idoneo a trasferire alla società la titolarità di azioni o quote dalla stessa emesse, ivi compresi i contratti di riporto, di commissione e di permuta di azioni. Sono idonei ad integrare la fattispecie in esame anche gli acquisti tramite società fiduciaria o per interposta persona.

Configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (art. 25-ter lett. n) del Decreto).

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

La fattispecie è relativa alle operazioni di riduzione del capitale, fusione con altra società o scissione effettuate dagli amministratori qualora, in violazione delle disposizioni di legge a tutela delle medesime, tali operazioni cagionino un danno ai creditori e siano state messe in atto al fine di realizzare un vantaggio a beneficio della società (per la configurabilità della responsabilità ex D.Lgs. 231/01).

Configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (art. 25-ter lett. o) del Decreto).

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629bis c.c.)

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che

viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.”

La fattispecie di reato si realizza qualora l'amministratore, violando gli obblighi di comunicazione di un conflitto di interesse agli altri amministratori e al Collegio Sindacale previsti dall'art. 2391, primo comma, del codice civile abbiano cagionato un danno alla società o a terzi.

Si precisa inoltre che oggetto della comunicazione deve essere “*ogni interesse in una determinata operazione della società*” e non solo quello in conflitto con l'interesse sociale e che l'interesse a cui la norma fa riferimento è di natura patrimoniale ed extrapatrimoniale.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (art. 25-ter lett. r) del Decreto).

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

Il reato si realizza quando si pongono in essere comportamenti finalizzati a costituire o aumentare, anche in parte, fittiziamente il capitale sociale, attraverso attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote,

sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (art. 25-ter lett. i) del Decreto).

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

Costituisce reato la sottrazione ad opera dei liquidatori dei beni sociali, effettuata attraverso la ripartizione tra i soci dei beni sociali prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie al soddisfacimento di questi ultimi che cagioni di conseguenza un danno ai creditori sociali. È inoltre necessaria, ai fini della procedibilità, la querela da parte della persona offesa.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (art. 25-ter lett. p) del Decreto).

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro

o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

Introdotta dalla L. 190/2012, tale fattispecie di reato vede come soggetti attivi gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori mentre la società ne rappresenta il soggetto passivo.

L'articolo 2635 c.c. sanziona innanzitutto al primo comma amministratori, direttori generali dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società; il comma successivo sanziona – meno severamente – le stesse condotte qualora soggetto attivo sia invece chi è

sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al primo comma.

Il terzo comma, sanziona la condotta di chi (soggetto “corruttore”) da o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma.

Tale ipotesi, come detto, è l'unica ricompresa tra i reati presupposto; pertanto è sottoposto alla disciplina in tema di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01, , ovviamente nel caso in cui sussistano i requisiti dell'interesse o vantaggio, solamente l'ente cui sia riconducibile il soggetto apicale o dipendente che ha posto in essere la condotta di corruzione, mentre resta estranea la persona giuridica cui sia riconducibile il soggetto corrotto.

Per quanto riguarda la condotta, si precisa che la stessa deve consistere, dal lato c.d. passivo, nella violazione di specifici doveri ricavabili dalle norme giuridiche e contrattuali che disciplinano la posizione del soggetto attivo atipico, sia a quella di un più generico dovere “di fedeltà” nell'esercizio dell'ufficio privato - che peraltro appare di incerta determinazione nei suoi effettivi contenuti; la stessa, inoltre, deve aver cagionato nocimento alla Società.

La nozione di “nocimento”, pare ricomprendere oltre al danno emergente e al lucro cessante, riconducibili alla nozione di danno patrimoniale, anche il danno non patrimoniale patito dalla società (ad esempio il danno all'immagine).

Integra ad esempio il reato in esame, a parere della Dottrina, il caso dell'amministratore di una società che corrompa il responsabile ricerca e sviluppo di un'altra società al fine di ritardare il lancio di un prodotto concorrente, ovvero al fine di acquisire informazioni riservate su tale prodotto; altra ipotesi prospettata dalla Dottrina riguarda la corruzione del soggetto responsabile di una società di certificazione al fine di ottenere indebitamente la certificazione suddetta.

Il reato è procedibile a querela di parte, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote (art. 25-ter lett. s-bis) del Decreto).

Illecita influenza dell'assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (art 25-ter lett. q) del Decreto).

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”

La condotta incriminata consiste nella diffusione di notizie false, ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, o ad incidere sull'affidamento che il

pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Per tale reato la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (art. 25-ter lett. r) del Decreto).

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, I e II co., c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (art. 25-ter lett. s) del Decreto).

* * *

I reati previsti dall'articolo 25 *octies* del Decreto sono invece i seguenti:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma,

ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”

Il delitto in esame può essere integrato da chiunque - salvo appunto il caso di concorso nel reato presupposto - acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

Per quanto riguarda le nozioni di acquisto e ricezione, esse fanno riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto; l'occultamento, invece, implica il nascondimento del denaro o delle cose.

Assume rilevanza penale, inoltre, l'intromissione, per la cui integrazione è sufficiente che il mediatore metta in contatto, anche in modo indiretto, le parti, indipendentemente dal fatto che l'intromissione abbia dato luogo all'effettivo trasferimento del denaro o della cosa.

Si precisa che l'aggravante prevista nel secondo periodo del primo comma è stata introdotta dall'art. 8, comma 1 lett. b) del D.L. 93/2013 convertito in legge 119/2013 recante “*disposizioni urgenti in materia di sicurezza e contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province*”.

Giova infine ricordare che delitto di ricettazione sussiste anche qualora l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote o da quattrocento a mille quote a seconda della sanzione edittale prevista per il reato presupposto(art. 25octies del Decreto).

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

La fattispecie in esame punisce chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto.

Anche in questo caso, per espressa disposizione normativa, il delitto sussiste anche qualora l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di

procedibilità riferita a tale delitto.

Si precisa infine che la L. 15 dicembre 2014, n. 186, ha aggravato la pena pecuniaria sostituendo le parole “1.032 euro a 15.493” con le parole: “5.000 euro a 25.000”.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Costituisce reato l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti.

Tutte e tre le fattispecie sopra illustrate presuppongono che “*il denaro, i beni o le altre utilità*”, oggetto di reato, provengano da un delitto commesso anteriormente, il cosiddetto “reato presupposto” ma nel caso previsto dall'art. 648 *bis* c.p. (riciclaggio), il delitto non dev'essere colposo ma doloso.

Il reato presupposto può dunque essere un qualsiasi delitto, idoneo a procurare illecitamente al suo esecutore “*denaro, beni o altre utilità*”.

Gli esempi più evidenti sono i delitti contro il patrimonio, quali il furto, la truffa, la rapina, l'estorsione, l'appropriazione indebita, l'usura. Ma non solo.

Molte altre fattispecie di reato possono costituire il c.d. reato presupposto: si pensi infatti ai reati tributari e, in particolare, alle false o alle omesse dichiarazioni dei redditi che possono procurare utili illeciti al loro autore, che potranno essere successivamente impiegati per la commissione di uno dei reati previsti dall'art. 25 *octies* del Decreto. Allo stesso modo, molti reati

societari (come per esempio il falso in bilancio) possono costituire il presupposto per la realizzazione di una delle fattispecie illustrate.

Autoriciclaggio (Articolo 648 - ter.1 c.p.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Si tratta di una fattispecie introdotta con l'art. 3 L. 186/2014 recante "*Disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*", in vigore dal 1° gennaio 2015.

Viene punita la condotta di chi abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, provvedendo successivamente alla sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Pertanto, se fino ad oggi rispondeva di riciclaggio soltanto colui che, avendo posto in essere le condotte summenzionate, non aveva fornito alcun contributo causale alla commissione del reato presupposto, oggi invece la penale responsabilità di tale soggetto potrebbe essere affermata a titolo di autoriciclaggio, ferma naturalmente l'integrazione degli altri elementi costitutivi richiesti dalla norma *de qua*.

Il nuovo art. 648-ter.1 c.p. distingue due ipotesi:

la prima, più grave, punisce con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 5.000,00 a 25.000,00 euro chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo punito con la reclusione pari o superiore nel massimo a cinque anni, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (art. 648-ter.1 co. 1 c.p.);

la seconda, attenuata, punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.500,00 a 12.500,00 euro, le medesime attività ove poste in essere in relazione ad utilità provenienti da delitti non colposi puniti con la

reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (art. 648-ter.1 co. 2 c.p.).

Trovano comunque applicazione le pene previste dal primo comma (reclusione da due a otto anni e multa da 5.000,00 a 25.000,00 euro) se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniera) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 648-ter.1 co. 3 c.p.).

Si precisa che la sostituzione, il trasferimento, l'impiego delle disponibilità illecite saranno punibili solo se costituiranno un ostacolo *concreto* alla identificazione della provenienza delittuosa dei beni. Diversamente dai reati di riciclaggio e di reimpiego per i quali non vi è alcun richiamo alla concretezza dell'ostacolo all'identificazione, per il reato di autoriciclaggio il richiamo alla concretezza assegna una carica di offensività più pregnante alle modalità esecutive attraverso cui si estrinseca la condotta.

I primi orientamenti dottrinali – richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione all'individuazione dei delitti presupposto del reato di riciclaggio di cui all'art. 648bis c.p. (cfr. *ex plurimis* Cass. pen. 17 gennaio 2012 n. 6061) – hanno ipotizzato la riconducibilità, anche con riferimento al reato di autoriciclaggio di nuova introduzione, dei reati tributari, posto che in tutti quei casi in cui il vantaggio fiscale è rappresentato dal risparmio d'imposta e, dunque, il profitto non proviene dall'esterno ma si genera dall'interno, tale risparmio è suscettibile di essere ricompreso nell'ampia e generica formula "*altre utilità*", impiegata dal legislatore anche nella fattispecie in esame (M. Pansarella e F. Petrillo in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti* 1/15).

Inoltre, si evidenzia altresì come di recente la Suprema Corte (proprio con riferimento all'art. 648ter.1 c.p.) si è pronunciata su un profilo particolarmente rilevante, concernente la configurabilità o meno del nuovo reato di autoriciclaggio in presenza di un reato presupposto commesso in data

anteriore all'entrata in vigore di quest'ultima fattispecie (1° gennaio 2015), affermando che è irrilevante la *“realizzazione, in epoca antecedente l'entrata in vigore della normativa, delle condotte di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000 assunte ad ipotesi di reato presupposto: va premesso che impropriamente viene invocato il principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 2 c.p. in relazione ad un reato, quale quello di autoriciclaggio, nel quale soltanto il reato presupposto si assume commesso in epoca antecedente l'entrata in vigore della L. 15.12.14 n. 186 [...] mentre l'elemento materiale del reato di cui all'art. 648ter risulta posto in essere [...] successivamente all'introduzione della predetta normativa”* (Cass. pen. 15 dicembre 2015 n. 3691).

Da ultimo, si segnala l'esistenza di un forte dibattito dottrinale, non ancora superato da alcuna pronuncia giurisprudenziale attesa la novità del reato in questione, sull'individuazione delle fattispecie di reato presupposto dell'autoriciclaggio rilevanti ai fini della configurabilità di una responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 25octies D. Lgs. 231/01.

Parte della dottrina ritiene che si avrebbe un'attività di autoriciclaggio, rilevante ai sensi dell'art. 25octies D. Lgs. 231/01, soltanto nell'ipotesi in cui il reato da cui deriva l'utilità impiegata rientri a sua volta nel catalogo dei reati presupposto di cui al medesimo.

Altra parte della dottrina ritiene, al contrario, che sia opportuno procedere ad una implementazione dei sistemi di compliance che tenga specificamente conto di ambiti fino ad oggi esclusi dalla portata di applicabilità del D. Lgs. 231/01 - quali ad es. la contabilità fiscale - attraverso la predisposizione di specifici presidi di controllo.

Sembra necessario sul punto attendere le prime pronunce giurisprudenziali.

L'art. 25octies D.Lgs. 231/01 prevede la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote e da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto punito con la pena massima superiore a 5 anni di reclusione.

Con riferimento a tutte le fattispecie di cui all'art. 25 *octies* D. Lgs. 231/01 sono previste le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 stesso decreto per una durata non superiore a due anni.

4. Aree aziendali di TNE potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 25 ter e 25 *octies* del Decreto.

All'esito del processo di individuazione e analisi delle aree a rischio (*as is analysis*) vengono indicate di seguito le attività ed i processi aziendali di T.N.E. che sono considerati maggiormente esposti al rischio di commissione degli illeciti sopra indicati.

E' in primo luogo opportuno sottolineare che TNE, essendo una società a prevalente capitale pubblico, si configura come "Organismo di diritto pubblico" ed è pertanto soggetta al rispetto delle procedure di evidenza pubblica nell'espletamento delle sue attività.

In relazione ai reati contemplati dalla presente sezione, si evidenziano le potenziali aree di rischio:

1. Approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché loro attuazione da parte di soggetti delegati in materia di aumento o riduzione del capitale, conferimenti, ripartizione di utili, fusioni e/o scissioni;
2. Redazione ed Approvazione del Bilancio;
3. Predisposizione delle comunicazioni richieste dalla normativa di settore per soci e/o soggetti terzi ed inerente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di T.N.E.;

4. Esercizio del potere di controllo dei Soci e del Collegio Sindacale;
5. Complessiva gestione della contabilità e ciclo passivo;
6. Rapporti con soggetti terzi (contratti di acquisto e/o di vendita con controparti, transazioni finanziarie, gestione degli investimenti, sponsorizzazioni)

5. Regole e principi generali

Lo svolgimento delle attività aziendali nelle aree sensibili sopra individuate deve avvenire in piena conformità alla legislazione vigente, ai principi dettati nel Codice Etico nonché alle regole contenute nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), ciò al fine di prevenire la commissione dei reati di cui agli articoli 25 *ter* e 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001.

In linea generale il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza nella comunicazione e nella separazione dei ruoli delle diverse funzioni aziendali, ciò con specifico riferimento alle attribuzioni di responsabilità e di rappresentanza della Società.

T.N.E. si è dotata di una struttura organizzativa volta a garantire il rispetto dei seguenti principi:

1. Piena trasparenza e formalizzazione nella gestione dei dati e della documentazione contabile che consenta di tracciare ogni flusso di risorse economico-finanziarie;
2. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza per operazioni contabili straordinarie suscettibili di rendere più difficoltosa l'identificazione e la tracciabilità delle risorse finanziarie impiegate (cfr. flussi di comunicazione *infra*);

3. Verifiche sulla tesoreria (rispetto soglie per pagamenti in contanti);
4. Chiara e formale delimitazione dei ruoli e delle attribuzioni delle diverse funzioni aziendali;
5. Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
6. applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) in sede di rilevazione e successiva registrazione dei dati inerenti le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali della Società.;
7. adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto a rischio riciclaggio e autoriciclaggio

Con riferimento alle operazioni sensibili sopra individuate, si indicano di seguito, le funzioni/figure aziendali di T.N.E. potenzialmente connesse con lo svolgimento delle attività considerate a rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 *ter* e 25 *octies* del Decreto:

- Presidente Consiglio di Amministrazione;
- Amministratore Delegato;
- Consiglio di Amministrazione;
- Collegio Sindacale;
- Ufficio Tecnico;
- Soggetti terzi incaricati dalla società per il compimento di specifiche attività nell'interesse della medesima;
- Consulenti esterni;
- Soggetti che, in base alla disciplina contenuta nel Titolo IV del D.Lgs. n. 81/08 e/o in virtù della specifica disciplina degli appalti pubblici, hanno specifici poteri decisionali e/o di controllo nei cantieri.

Nello svolgimento della propria attività, T.N.E. si è altresì organizzata in modo tale da garantire:

1. Separazione/interruzione, all'interno di ciascuna operazione sensibile,

tra il soggetto che avvia il procedimento, quello che lo esegue e/o conclude e quello che svolge l'attività di controllo;

2. Tracciabilità (per iscritto su supporto cartaceo e/o informatico) di ciascun passaggio rilevante del processo mediante adeguato livello di formalizzazione;
3. Esclusione di sistemi premianti, nei confronti dei soggetti dotati di poteri di spesa o di facoltà decisionali a rilevanza esterna, basati su obiettivi di risultato oggettivamente inadeguati.

5.1 Gestione Contabile.

Nel rispetto dei criteri sopra evidenziati, con specifico riferimento alla gestione contabile, la Società si avvale di due società esterne a cui è stato affidato rispettivamente a) il servizio di contabilità aziendale; b) il servizio di assistenza fiscale.

Con riferimento al servizio di assistenza fiscale, la Società di consulenza esterna, provvede a:

- assistenza per la redazione del bilancio e trasmissione telematica;
- aggiornamento libri sociali;
- predisposizione e presentazione modelli Registro Imprese e Agenzia Entrate;
- predisposizione Modello Unico e trasmissione telematica;
- predisposizione Modello 770 e trasmissione telematica;
- predisposizione dichiarazione I.V.A. e trasmissione telematica;
- comunicazione annuale dati I.V.A. e trasmissione telematica;
- predisposizione Modelli F24 per pagamento di imposte varie;
- Calcolo I.C.I.;
- attività di consulenza societaria e pareri giuridici.

5.2 Gestione dei pagamenti

Avuto riguardo, più nello specifico, alla gestione dei pagamenti, è opportuno precisare che il Responsabile Tecnico, con il supporto degli Assistenti Tecnici, verifica che le fatture emesse dagli operatori economici con cui T.N.E. ha intrattenuto rapporti di natura economica siano corrispondenti alle disposizioni contrattuali.

Le fatture vengono codificate seguendo i criteri tecnici di corretta tenuta della contabilità e immediatamente trasmesse al servizio contabile per la loro registrazione ed archiviazione.

Periodicamente, a cura del Responsabile Tecnico, viene sottoposto all'attenzione dell'Amministratore Delegato il prospetto con lo scadenziario dei pagamenti per l'approvazione di competenza.

La conseguente disposizione dei bonifici di pagamento nei confronti degli operatori economici destinatari è posta in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato con firma disgiunta per pagamenti di importo non superiore a 50 mila Euro e con firma congiunta per pagamenti di importo superiore alla suddetta somma e fino all'importo di 2 milioni di euro. Per pagamenti di importo superiore alla soglia di 2 milioni di euro la competenza è del Consiglio di Amministrazione.

Il tutto secondo le rispettive competenze evidenziate nello Statuto e nei Verbali del Consiglio di Amministrazione.

E' opportuno precisare che i pagamenti vengono di regola effettuati tramite bonifico bancario.

E' ammessa la possibilità di procedere a pagamenti in contanti unicamente per acquisti di natura urgente e/o comunque per un impegno di spesa non superiore a 500 euro (quali ad esempio acquisti di cancelleria e simili); in tale ipotesi è prevista una immediata documentazione contabile di riferimento che viene sottoposta ad approvazione dell'Amministratore Delegato e a conseguente archiviazione.

Per pagamenti effettuati con modalità diverse da bonifico e denaro si ricorre, in casi eccezionali, a pagamento a mezzo assegno bancario a firma dell'Amministratore o del Presidente, o con carta di credito attualmente in uso all'Amministratore Delegato.

T.N.E. verifica la piena coincidenza tra destinatari ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

I controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali posti in essere da TNE tengono conto della sede legale dei partners commerciali/finanziari e di eventuali schermi societari utilizzati per transazioni o operazioni straordinarie.

5.3 Gestione e scelta dei fornitori, reclutamento personale, giacenze di magazzino e rimborso spese

Per quanto concerne la scelta e la gestione dei fornitori si rimanda a quanto previsto dalla Sezione I della Presente parte speciale.

E' opportuno evidenziare come gli operatori economici che si interfacciano con TNE sono selezionati nel rispetto delle procedure disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici nonché da disposizioni interne contenute nel "Regolamento per le spese in economia di lavori, servizi e forniture".

Il reclutamento del personale avviene nel pieno rispetto del "Regolamento interno per il reclutamento del personale" adottato da T.N.E. ed al quale si rinvia integralmente.

E' previsto un sistema di rimborso delle spese debitamente documentate.

Il richiedente provvede a compilare il relativo prospetto che viene inviato all'Amministratore delegato ed al consulente del lavoro per quanto di competenza.

L'attuale struttura di T.N.E. non prevede l'esistenza di un magazzino né di giacenze ad esso connesse.

T.N.E. verifica l'attendibilità commerciale e professionale dei propri partners verificando che gli stessi non siano soggetti a protesti o sottoposti a procedure concorsuali nonché tramite acquisizione di informazioni commerciali sui partners stessi, suoi soci e/o amministratori

5.4 Gestione del Bilancio.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 2423 *bis* del Codice Civile, la redazione del bilancio avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, tenendo altresì conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) in sede di rilevazione e successiva registrazione dei dati inerenti le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali della Società;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

5.5 Gestione degli investimenti

T.N.E adotta degli specifici livelli organizzativi in base ai quali le decisioni in materia di investimenti possono essere assunte solo dalle figure a ciò specificamente preposte, coerentemente con il sistema di deleghe e responsabilità in essere, come da attribuzione di poteri individuati nelle delibere del Consiglio di Amministrazione ed in conformità ai limiti individuati nello Statuto sociale.

T.N.E appronta all'uopo un sistema organizzativo ispirato alla previa individuazione delle figure e dei ruoli coinvolti in tale processo, prevedendo altresì un'adeguata segregazione tra le attività di gestione e quelle di approvazione e controllo.

Allo scopo di rendere trasparente le finalità e modalità dell'operazione, viene assicurata la tracciabilità documentale dell'intero processo decisionale-autorizzativo ed operativo.

5.6 Rapporti con operatori finanziari.

T.N.E. intrattiene rapporti di natura finanziaria unicamente con operatori ed intermediari regolarmente presenti sul mercato.

Al fine di garantire la massima trasparenza, T.N.E. valuta la possibilità, come già avvenuto in passato, di fare ricorso a procedure di evidenza pubblica per l'individuazione di istituti di credito o altri intermediari con i quali stipulare contratti di mutuo o di altra natura.

6. Principi etici di comportamento.

La gestione di tutte le attività a rischio di commissione dei reati societari e dei reati previsti dall'articolo 25 *octies* del Decreto, nonché di tutti i processi strumentali alle attività a rischio, avviene in conformità ai principi di comportamento previsti nel Codice Etico che richiede il rispetto di una serie di principi di controllo affinché ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

E' fatto assoluto divieto di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *ter* e 25 *octies* del Decreto.

La trasparenza e la correttezza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili.

Ogni operazione contabile deve trovare coerente e puntuale riscontro nella documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire l'agevole registrazione, ricostruzione nonché l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità coinvolti.

In particolare, nella gestione delle attività a rischio è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- rispettare i principi di riferimento contenuti nel Codice Etico e nel Modello;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di

pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;

- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi;
- astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera formazione della volontà assembleare;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false e/o non corrette e/o fuorvianti, idonee a provocare l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- rispettare adeguati sistemi di controllo che consentano di identificare e valutare la provenienza dei flussi finanziari in entrata ed in uscita, con particolare riferimento ai pagamenti verso terzi;
- gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con la Pubblica Amministrazione e Autorità, ivi incluse quelle di Vigilanza;
- esperire le attività di adeguata verifica della clientela con la quale si intraprendono rapporti commerciali occasionali o continuativi, attraverso l'acquisizione e il costante aggiornamento di informazioni che consentano

un'agevole valutazione della natura delle operazioni intraprese ed identificazione dei soggetti che ne prendono parte. Tali adempimenti devono essere posti in essere nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali;

- adottare specifiche misure formative ed organizzative di formazione del personale;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non ostacolando l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione;
- improntare le attività ed i rapporti con terzi al rispetto dei criteri di massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- effettuare, nell'instaurazione di rapporti commerciali, le verifiche richieste dalla normativa di settore nonché le verifiche ritenute più opportune in considerazione delle caratteristiche del soggetto con cui T.N.E. intrattiene i suddetti rapporti, tenuto altresì conto delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del contratto.

I suddetti comportamenti si considerano obbligatori sia se tenuti direttamente dai membri degli organi sociali e dai Dipendenti di T.N.E. sia se realizzati da Collaboratori Esterni.

7. Le procedure adottate da TNE.

T.N.E., al fine di garantire la corretta e costante attuazione dei principi e delle regole enunciate nel Codice Etico e nel Modello si richiama ai principi già attuati e specificamente richiamati dalla presente Sezione della Parte Speciale, nonché dalle procedure già esistenti e conformi alla disciplina normativa ed alle regole tecniche di settore.

A seguito dell'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione del presente Modello e/o a seguito di specifiche segnalazioni che dovessero essere formulate al Consiglio di Amministrazione dalle competenti funzioni (ad es. OdV, Collegio Sindacale, Responsabile Tecnico) o dallo stesso direttamente verificate, potrà valutarsi l'opportunità di adottare specifiche procedure nella materia oggetto della presente sezione.

Qualora dovessero emergere situazioni rilevanti che compromettano l'applicazione ed attuazione del sistema, sarà cura dell'OdV, anche su segnalazione delle funzioni competenti, darne tempestiva comunicazione all'organo dirigente proponendo le soluzioni opportune per una eventuale adeguata revisione del Modello.

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, saranno passibili di sanzione coloro che, individuati quali destinatari della presente Sezione della Parte Speciale, delle procedure gestionali ed istruzioni operative eventualmente previste, si dovessero rendere alle stesse inosservanti.

Per quanto concerne invece i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione della sanzione si rimanda integralmente alle disposizioni previste dalla Sezione "Sistema disciplinare" di cui alla Parte Generale del Modello.

8. Flussi di comunicazione.

Il Collegio Sindacale, in virtù dei compiti di vigilanza e controllo allo stesso attribuiti dalla legge e dallo Statuto è tenuto:

- ad inoltrare all'OdV, copia della "Relazione sull'attività di vigilanza resa nel corso dell'esercizio";
- a provvedere a segnalare immediatamente all'OdV, oltre che agli altri organi sociali competenti, qualsiasi anomalia eventualmente riscontrata nello svolgimento della propria attività di vigilanza;
- nello svolgimento dell'attività di controllo contabile, ad inviare all'OdV ed al Consiglio di Amministrazione, con cadenza trimestrale, sintetica relazione sulle risultanze del controllo contabile effettuato;
- ad inviare per conoscenza all'OdV tutte le comunicazioni effettuate indirizzate agli altri organi sociali.

Gli organi sociali, i soci e i responsabili delle singole funzioni aziendali comunicano all'OdV ed al Collegio Sindacale eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle proprie funzioni onde consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Gli organi sociali, i soci e i responsabili delle singole funzioni aziendali sono tenuti a comunicare tempestivamente all'OdV ed al Collegio Sindacale, non appena ne vengano a conoscenza, tutte le operazioni che non trovino eventuale riscontro contabile e suscettibili di rendere difficoltosa l'identificazione e la tracciabilità delle risorse finanziarie impiegate.

Le comunicazioni effettuate dai soci nell'esercizio dell'attività di controllo prevista, in particolare, dall'articolo 2476 del Codice Civile, sono indirizzate al Consiglio di Amministrazione che provvede a darne immediata notizia all'OdV.

Restano in ogni caso salve tutte le comunicazioni ordinariamente previste dal Codice Civile e dalla normativa applicabile, che dovranno essere inviate per

conoscenza.

9. Le funzioni e le attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV, si rimanda integralmente a quanto già enunciato nella Parte Generale del Modello.

È in ogni caso compito dell'OdV:

- 1) verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, il funzionamento del Modello di Organizzazione e Gestione e delle procedure esistenti e/o adottate;
- 2) verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, la validità delle clausole standard eventualmente inserite nei contratti con consulenti, fornitori e/o partners esterni finalizzate all'osservanza, da parte dei medesimi, delle disposizioni di cui al Decreto ed all'attuazione delle eventuali sanzioni in caso di violazione dei principi contenuti nel Codice Etico;
- 3) indicare all'organo dirigente le opportune integrazioni ai sistemi gestionali relativi ai flussi finanziari, con le proposizioni di modifiche o integrazioni utili a rilevare eventuali flussi finanziari atipici;

Devono essere tempestivamente comunicati all'OdV gli esiti di eventuali ispezioni e/o accertamenti da parte degli organismi di vigilanza nonché l'instaurazione di procedimenti, di natura amministrativa, tributaria e/o penale, per violazione delle norme direttamente e/o indirettamente richiamate dagli articoli 25 *ter* e 25 *octies* Del Decreto.

I risultati dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono essere riportati al

Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nonché al responsabile della funzione aziendale interessata; in particolare, il flusso informativo nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve consentire a tali organi di poter tempestivamente intervenire.